

La nuova disciplina della giurisdizione italiana di diritto internazionale processuale

In questo capitolo analizzeremo le regole, ormai piuttosto articolate, in base alle quali va affermata o negata la giurisdizione dei giudici italiani in relazione ad una determinata lite. Queste regole hanno sia fonte interna (legge n. 218/1995), sia fonte comunitaria, e sono allora quelle dei regolamenti nel settore della c.d. cooperazione giudiziaria in materia civile.

La succinta analisi che seguirà partirà proprio dai regolamenti comunitari, la cui applicazione è destinata a prevalere rispetto alle norme interne di diritto internazionale privato (legge n. 218/1995), poste fuori campo quando si diano i presupposti di operatività dei suddetti regolamenti. È questa una conseguenza del primato, sulla legislazione ordinaria, della normativa di fonte comunitaria, ed in genere della normativa di esecuzione dei trattati internazionali (tramite l'art. 10 Cost., e la ricezione del principio *pacta sunt servanda*, di cui è espressione pure l'art. 2 della legge n. 218/1995).

Di questi regolamenti, quello UE n. 1215/2012 (c.d. Reg. Bruxelles I-*bis*, che ha sostituito, per i processi instaurati a partire dal 10 gennaio 2015, il Reg. CE n. 44/2001, c.d. Reg. Bruxelles I, che a sua volta aveva sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968) disciplina il riparto di giurisdizione nell'intera "materia civile e commerciale". Altri regolamenti riguardano materie diverse e più circoscritte (come, ad es. quella matrimoniale, quella successoria, quella fallimentare, etc.). Altri ancora concernono specifici aspetti procedurali (ad es. quelli sulle notificazioni e le prove).

Proprio la ampia sfera di operatività del Reg. Bruxelles I-*bis* spiega perché maggiore attenzione verrà qui dedicata ai criteri di collegamento e alle norme che disciplinano l'aspetto dinamico del riparto di giurisdizione ivi previste. Degli altri regolamenti si dirà comunque qualcosa. I richiami normativi svolti nel testo avranno come riferimento i regolamenti ad oggi vigenti (e così, ad es., il Reg. UE n. 1215/2012, e non il Reg. CE n. 44/2001). I riferimenti alla pregressa normativa sono disponibili al cap. 4, sez. III, Vol. I delle *Spiegazioni di diritto processuale civile*, ove la trattazione del tema oggetto di questo schematico riepil-

logo è svolta con più agio e maggiori approfondimenti (anche in relazione alla giurisprudenza comunitaria).

Ambito e presupposti di operatività del Reg. Bruxelles II-bis

Il Reg. UE n. 1215/2012 è destinato a trovare applicazione, per ciò che attiene la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nella materia civile e commerciale, con le sole esclusioni espressamente richiamate al suo art. 1 (materia fiscale; doganale; amministrativa; di responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri; rapporti personali e patrimoniali tra coniugi; *status*; materia successoria; obbligazioni alimentari; fallimenti; arbitrato; etc.).

Un primo presupposto di operatività del reg. è quindi l'inerenza della lite alla materia civile e commerciale (come specificata). Altro presupposto di operatività è la presenza del domicilio o della sede del convenuto nel territorio di uno Stato membro. Tale requisito è necessario non solo in vista dell'operatività del c.d. foro generale, art. 4 (quello dello Stato del domicilio o della sede del convenuto), ma pure dei c.d. fori speciali (artt. 7-23), che concorrono con quello generale, ma sono destinati (quasi sempre: v. oltre) ad operare solo se il domicilio o la sede del convenuto sia pur sempre in uno degli Stati membri.

Questo presupposto di operatività patisce solo limitate eccezioni che consentono quindi di adire i giudici di uno Stato membro, di volta in volta individuati in base agli specifici criteri di collegamento che si vedranno, anche quando il convenuto non ha domicilio o sede in uno Stato membro.

Foro generale (art. 4) e fori speciali (artt. 7-23)

Partiamo dal foro generale, disciplinato dall'art. 4, in base al quale il convenuto domiciliato in uno Stato membro dovrà, per regola, essere convenuto in giudizio davanti ai giudici di quello Stato membro.

Accanto al foro generale, il reg. prevede però dei fori speciali, che, a scelta dell'attore, concorrono con (ma non sostituiscono) il foro generale del convenuto.

Art. 7: fori speciali previsti in ragione dell'oggetto della controversia

Una prima tipologia di fori speciali è disciplinata dall'art. 7 ed attiene all'oggetto della controversia.

Il n. 1 dell'art. 7 ha riguardo alla materiale contrattuale, che – per la Corte di Giustizia – presuppone l'esistenza in capo al convenuto di un obbligo liberamente assunto ed oggetto di specifica promessa nei confronti dell'attore. Non rileva invece il “tipo” di richiesta dell'attore: questo foro potrà operare tanto a fronte di domande di condanna ad adempiere, quanto di domande di risoluzione per inadempimento. Il foro è in questo caso individuato nel luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere o è stata eseguita, da determinarsi in base alla legge applicabile al contratto secondo le norme di diritto internazionale privato del giudice adito. Con due eccezioni. Per i contratti di compravendita e di prestazione di servizi l'art. 7, n. 1, individua già qual è l'obbligazione cui si deve guardare per individuare il *locus destinationis solutionis* (che varrà anche ove la parte in concreto non stia facendo valere quella specifica obbligazione): il luogo di effettiva destinazione (e quindi mate-

riale consegna) della cosa, se il contratto non prevede diversamente, per la compravendita; ed il luogo di effettiva prestazione del servizio, per il contratto di prestazione di servizi.

L'art. 7, n. 2, individua invece il foro speciale per la materia dei "delitti o quasi delitti" (ossia le obbligazioni non inerenti alla materia contrattuale, secondo la definizione sopra richiamata). In questo caso la giurisdizione è attribuita al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, da intendersi sia quale luogo dell'azione che ha provocato il danno; sia quello in cui il danno si è verificato (come chiarito dalla Corte di Giustizia).

Per gli altri fori speciali relativi all'oggetto della controversia si v. i nn. 3-7 dell'art. 7.

Altre previsioni regolamentari disciplinano fori speciali previsti per ragioni di connessione (da intendersi in senso ampio) tra domande. Si tratta degli artt. 8 e 9 (per il quale ultimo si rinvia alla lettura del reg.). In particolare l'art. 8 prevede:

Artt. 8-9: fori speciali previsti per ragioni di connessione

n. 1: la possibilità di convenire più soggetti avanti al foro generale di uno solo dei convenuti, se le cause promosse nei confronti di tutti i convenuti presentano una connessione tale da rendere opportuna la trattazione e la decisione unitarie (si può pensare all'ipotesi di condebitori solidali);

n. 2: la possibilità di chiamare in causa un terzo per comunanza o in garanzia (propria o impropria: v. sez. V, cap. 8) avanti al giudice cui è stata proposta la domanda principale;

n. 3: la possibilità di proporre avanti al giudice della domanda principale la domanda riconvenzionale basata sullo stesso contratto o titolo su cui si fonda quella principale;

n. 4: la possibilità di proporre azioni contrattuali relative all'immobile avanti ai giudici investiti dell'azione avente ad oggetto diritti reali immobiliari su quello stesso immobile.

Il Reg. n. 1215/2012, con gli artt. 10-23, detta alcuni fori speciali volti ad agevolare la tutela giurisdizionale di parti ritenute "deboli", consentendo a queste di convenire in giudizio il soggetto "forte" in determinati fori, anche quando tale soggetto non abbia domicilio o sede nella UE, purché ivi sia presente una sua succursale o filiale.

Artt. 10-23: fori speciali previsti per ragioni di tutela della "parte debole"

Gli artt. 10-16 riguardano l'azione degli assicurati, dei contraenti o dei beneficiari di una assicurazione (purché non si tratti di assicurazione c.d. grandi rischi, che contraggono gli imprenditori). L'assicuratore potrà essere convenuto in giudizio non solo nello Stato membro in cui ha domicilio o sede, ma pure in quello del domicilio dell'attore (assicurato, contraente o beneficiario). Al contrario quest'ultimo potrà essere convenuto in giudizio solo avanti ai giudici dello Stato membro di suo domicilio. È il c.d. privilegio del foro (art. 11).

Privilegio del foro che l'art. 18 prevede anche a favore del consumatore, altro soggetto "debole", cui si indirizzano gli artt. 17-19. Tali disposizioni regolamentari si applicheranno però solo se si tratti di un'ipotesi di credito al consumo o

se il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo (anche telematico), verso tale Stato membro, ed il contratto rientri nell'ambito di queste attività.

Altra categoria “debole” è quella dei lavoratori, per i quali dispongono gli artt. 20-23 del reg. Anche in questo caso il datore di lavoro potrà essere convenuto davanti ai giudici dello Stato membro del proprio domicilio o sede, oppure anche a quelli dello Stato membro in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività o dell'ultimo luogo in cui questa si svolgeva abitualmente. Al contrario il lavoratore potrà essere evocato in giudizio esclusivamente innanzi ai giudici dello Stato membro del suo domicilio (art. 22).

I fori giurisdizionali esclusivi, che prescindono dal domicilio del convenuto in uno stato membro: artt. 24 e 25

Il presupposto di operatività del Reg. n. 1215/2012 dato dal domicilio del convenuto in uno Stato membro (anche diverso da quello cui appartengono i giudici aditi, si è visto), eccezionalmente può mancare.

Questo vale anzitutto per i fori disciplinati dall'art. 24, che sono fori esclusivi, non concorrenti, idonei ad escludere l'operare degli altri criteri di collegamento eventualmente esistenti (oltre che ad operare anche quando il convenuto non è domiciliato o non ha sede in uno Stato membro). Si tratta, in particolare delle liti:

n. 1: in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di immobili, ove la competenza giurisdizionale è dei giudici dello Stato contraente il reg. in cui gli immobili sono situati;

n. 2: in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, e delle decisioni dei rispettivi organi. Hanno qui giurisdizione esclusiva i giudici dello Stato in cui la persona giuridica ha sede;

n. 3: in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri (giudici dello Stato in cui tali registri sono tenuti);

n. 4: in materia di registrazione o validità di marchi, brevetti, disegni e modelli ornamentali, che potranno essere decise solo dai giudici dello Stato nel cui territorio la registrazione è stata effettuata;

n. 5: in materia di esecuzione delle sentenze: qui la giurisdizione è dei giudici dello Stato contraente il reg. nel cui territorio deve aver luogo l'esecuzione.

Altra ipotesi di foro esclusivo, in relazione al quale pure il domicilio del convenuto è irrilevante, è disciplinata dall'art. 25, che prevede la possibilità di deroga convenzionale alla giurisdizione. Il reg. riconosce efficacia alle clausole attributive della giurisdizione (anche se concluse da soggetti nessuno dei quali domiciliato in uno Stato membro, mentre il prev. art. 23 del Reg. CE n. 44/2001 lo prevedeva come requisito), purché: (i) redatte per iscritto (anche in forma elettronica); (ii) concluse verbalmente ma poi confermate per iscritto; (iii) nel solo commercio internazionale, concluse in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere, e che nel ramo del commercio internazionale in questione è largamente noto.

Salva diversa indicazione delle parti, queste clausole si presumono fondare la giurisdizione esclusiva dei giudici dello Stato prescelto.

Finora ci siamo occupati dei profili statici della giurisdizione, e quindi dei criteri di collegamento individuati dal Reg. n. 1215/2012. Vediamo ora i profili dinamici, e partiamo dal difetto di giurisdizione.

Profili dinamici della competenza giurisdizionale in base al Reg. n. 1215/2012

A norma degli artt. 27 e 28 reg., il difetto di giurisdizione del giudice adito può essere rilevato d'ufficio solo se il convenuto non si è costituito, oppure se si verte in una delle ipotesi di giurisdizione esclusiva (v. artt. 24 e 25). Al di fuori di tali casi, se il convenuto si costituisce e non eccepisce (è una eccezione in senso stretto) il difetto di giurisdizione del giudice adito nel primo atto (che sia la comparsa di costituzione, o l'altro atto con il quale il convenuto si costituisce in giudizio), il giudice adito dall'attore diverrà giurisdizionalmente competente.

Il rilievo del difetto di giurisdizione

Della litispendenza si occupa l'art. 29 reg., il quale prevede che il giudice successivamente adito con la stessa domanda già proposta avanti a giudici di un altro Stato membro, deve sospendere anche d'ufficio il procedimento finché la competenza giurisdizionale in relazione alla causa preveniente non sia stata accertata. Se tale accertamento ha esito positivo, il giudice successivamente adito dovrà dichiarare la propria incompetenza (non attenderà di verificare se la sentenza resa dal giudice per primo adito potrà essere riconosciuta nel proprio Stato); se la giurisdizione del giudice per primo adito venisse da questi negata, allora il processo instaurato per secondo potrà proseguire.

La litispendenza

Va qui solo richiamato quanto già detto al cap. 1, sez. III: il concetto di "identità di domanda" viene interpretato dalla Corte di Giustizia in maniera assai ampia, tanto da ricondurvi anche le ipotesi che, da noi, si direbbero di continenza qualitativa.

Per valutare quale dei due giudizi sia stato instaurato per primo (e dunque la prevenienza) si dovrà guardare all'art. 31 reg., a norma del quale il momento di instaurazione del giudizio coincide con il deposito della domanda al giudice, se questa si propone con ricorso; o con la consegna dell'atto all'autorità competente per la notifica, se la domanda si propone con citazione.

Il reg. prevede poi una specifica disciplina della connessione tra cause, che opererà quando tra le stesse v'è un vincolo "così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente" (art. 30).

La connessione

In questo caso il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento, e può finanche dichiarare già la propria incompetenza (se v'è però istanza di parte), al fine di consentire la riunione dei giudizi. Tuttavia questo sarà possibile solo se: (i) entrambe le cause siano pendenti in primo grado; (ii) il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere di entrambe le domande, in base ai criteri che abbiamo sopra passato in rassegna; (iii) la riunione

sia possibile in base alla legge processuale che il giudice per primo adito dovrà applicare.

Il riconoscimento
delle decisioni ...

A norma dell'art. 36 del reg. (ma lo stesso valeva anche nella vigenza del Reg. n. 44/2001: v. art. 33), l'efficacia di accertamento e costitutiva delle decisioni emesse in un altro Stato membro è oggetto di riconoscimento automatico, senza necessità di alcun intervento dell'A.g.o.

Questo non vuol dire che mai vi potrà essere un controllo sul riconoscimento della sentenza pronunciata da giudici di un altro Stato membro.

Tale controllo è possibile, anche se risulta fortemente limitato nei motivi, che sono solo quelli indicati dall'art. 45: *a)* se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico nello Stato membro richiesto; *b)* se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese. Salvo che, pur avendone avuto la possibilità, il convenuto non abbia impugnato la decisione; *c)* se la decisione è incompatibile con un'altra emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto, oppure, *d)*, se la decisione è incompatibile con una decisione resa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e titolo, e tale decisione soddisfa le condizioni per essere riconosciuta dallo Stato membro richiesto. Il difetto di giurisdizione del giudice che ha pronunciato la decisione non rileva quale motivo di diniego del riconoscimento, salvo per quanto previsto dalla lett. *e)* dell'art. 45 (che fa riferimento alla violazione delle norme sulla competenza giurisdizionale dettate a favore del "soggetto debole" – assicurato, consumatore, lavoratore – e solo se tale soggetto debole è il convenuto; o alla violazione dell'art. 24, sulle competenze esclusive).

Ciascuna parte del giudizio all'esito dal quale è stata pronunciata la decisione potrà chiedere ai giudici dello Stato membro richiesto l'accertamento, a seconda dei casi, dell'inesistenza o dell'esistenza di queste limitate ragioni di diniego del riconoscimento. E potrà farlo in via incidentale nel processo già pendente ove la decisione dello Stato membro sia stata invocata. In questo caso, in base all'art. 36, co. 3 reg., spetterà all'autorità giudiziaria già adita verificare, in via solo incidentale ed ai fini del processo pendente, l'esistenza o meno di ragioni di diniego.

La parte (di nuovo: sia il soccombente che il vincitore) potrà però avere interesse ad ottenere un accertamento dell'esistenza o inesistenza delle ragioni di diniego al riconoscimento vincolante per tutti i giudici dello Stato avanti a cui la sentenza dello Stato membro sia invocata. Ed allora chi ne avrà interesse si avvarrà della possibilità di chiedere l'accertamento in via principale dell'esistenza o inesistenza di motivi di diniego, che avverrà secondo il procedimento uniforme (dettato dagli artt. 47-51 per la domanda di diniego dell'esecuzione del provvedimento di uno Stato membro).

Una delle principali novità del Reg. n. 1215/2012 è infatti l'eliminazione del procedimento di *exequatur*, cui in precedenza era necessario ricorrere per poter dar luogo all'esecuzione forzata nel territorio di uno Stato membro, in forza di una decisione esecutiva (anche se non ancora divenuta definitiva) resa da un altro Stato membro. ■ ... e la loro esecuzione

Nel solco della piena equivalenza tra le giurisdizioni degli Stati membri, il Reg. n. 1215/2012 ha abolito il sistema dell'*exequatur*, ed ha invece previsto (artt. 39 e 40) che una decisione esecutiva (anche se non ancora definitiva) nello Stato membro d'origine, godrà di diritto della medesima efficacia anche negli altri Stati membri.

Il soggetto nei cui confronti la sentenza dello Stato membro è stata, o potrebbe essere, portata ad esecuzione, può instaurare un procedimento per il diniego dell'esecuzione: artt. 46-51. Lo stesso procedimento varrà ove la parte (vittoriosa o soccombente) intenda far accertare in via principale l'inesistenza o esistenza di ragioni di diniego del riconoscimento. Le stesse ragioni sopra viste (art. 45) di diniego del riconoscimento, valgono infatti anche per il diniego dell'esecuzione.

In Italia le domande vanno presentate al Tribunale. Quanto al procedimento, poiché nulla dice al riguardo il regolamento, è da ritenere che troverà applicazione il rito sommario *ex* art. 702-*bis* ss. nella sua versione ad opera del d.lgs. n. 150/2011. Infatti il d.lgs. n. 150/2011 prevede che vadano trattate con il rito sommario di cognizione le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento e l'attuazione di sentenze straniere *ex* art. 67, co. 1, legge n. 218/1995 (v. oltre). Sì che tale procedimento riteniamo dovrebbe valere anche per il diniego dell'esecuzione (in alternativa parte della dottrina propone di ritenere qui operanti le regole dettate in tema di opposizione all'esecuzione *ex* art. 615 c.p.c.). Il provvedimento del Tribunale sarà impugnabile avanti alla Corte di appello, e poi ricorribile per Cassazione.

Accanto al Regolamento Bruxelles I-*bis*, ve ne sono poi di ulteriori, alcuni anche recenti, che dettano una unitaria disciplina della giurisdizione in diverse materie. Si tratta:

(A) del Reg. CE n. 2201/2003 (c.d. *Regolamento Bruxelles II-bis*, che ha sostituito il Reg. CE n. 1347/2000), relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi. Questo regolamento troverà applicazione per le controversie che incidono sullo svolgimento del vincolo matrimoniale; non anche per quelle relative alla colpa dei coniugi o all'addebito, o ancora agli effetti del vincolo matrimoniale sul patrimonio. Sono poi comprese nell'ambito di operatività del Reg. Bruxelles II-*bis* anche le controversie civili relative all'attribuzione, all'esercizio, alla delega ed alla revoca (totale o parziale) della responsabilità dei genitori.

La giurisdizione nelle altre materie oggetto dei regolamenti comunitari emanati nel settore della c.d. cooperazione giudiziaria in materia civile

In relazione a questa seconda categoria di controversie, la competenza giuri-

sdizionale spetta di regola ai giudici dello Stato membro ove il figlio minore risiede abitualmente al momento dell'instaurazione del giudizio. A meno che sia già pendente una causa relativa al divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio tra i coniugi, nel qual caso le autorità così adite saranno competenti anche in relazione alla responsabilità genitoriale, se ricorrono tutti questi requisiti: (i) la lite è connessa a quella pendente tra i coniugi; (ii) almeno uno dei coniugi in lite esercita la patria potestà sul figlio; (iii) la competenza giurisdizionale sia accettata in modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale (art. 12).

Quanto alla competenza giurisdizionale in relazione alle cause tra coniugi, ad essa provvede l'art. 3, che detta una serie di criteri di collegamento alternativi, invocabili in via concorrente, nei confronti del coniuge che risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro, o vi abbia cittadinanza.

In ragione dei rilevanti interessi pubblicistici delle situazioni soggettive coinvolte, l'art. 17 del reg. prevede che il difetto di giurisdizione possa essere sempre rilevato d'ufficio, senza che rilevino diversi accordi delle parti, o il contegno del convenuto;

(B) del *Reg. UE n. 4/2009*, che disciplina la giurisdizione in materia di obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio ed affinità (questa materia era in precedenza disciplinata dal Reg. n. 44/2001, mentre proprio in ragione del Reg. n. 4/2009 è stata esclusa dal Reg. n. 1215/2012);

(C) del *Reg. CE n. 805/2004*, che ha istituito il c.d. titolo esecutivo europeo, per il pagamento di un credito "non contestato" (o che lo Stato membro di origine considera come non contestato);

(D) del *Reg. CE n. 1896/2006*, sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento;

(E) del *Reg. UE n. 650/2012*, che detta una disciplina uniforme sulla giurisdizione, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni *mortis causa*. Le disposizioni di questo regolamento, per espressa previsione del considerando n. 30, hanno natura esautiva. Devono, cioè, essere applicate dai giudici degli Stati membri aderenti al Regolamento sempre, anche in relazione a situazioni che non presentano collegamenti con Stati membri aderenti (siano questi Stati membri non aderenti – ad es. Irlanda e Danimarca – o Stati terzi). Ne consegue che la previsione dettata per la giurisdizione in materia successoria dall'art. 50 legge n. 218/1995 non troverà più applicazione da parte dei giudici italiani, che dovranno in ogni caso applicare le norme regolamentari;

(F) del *Reg. UE n. 655/2014* (applicabile a partire dal 18 gennaio 2017), che istituisce una procedura cautelare uniforme, finalizzata a facilitare il sequestro conservativo e poi l'effettivo recupero di somme giacenti su conti correnti bancari del debitore situati in altri Stati membri;

(G) del *Reg. UE n. 848/2015* (destinato a sostituire il Reg. CE n. 1346/2000, e ad applicarsi alle procedure d'insolvenza aperte dopo il 26 giugno 2017), relati-

vo alle procedure d'insolvenza. La disciplina così dettata si applica alle procedure concorsuali o di risanamento, che comportino lo spossamento totale o parziale del debitore, oltre che la nomina di un curatore. Il reg. troverà applicazione quando il centro degli interessi principali del debitore (persona fisica o giuridica, commerciante o no) si trova nel territorio di uno Stato membro.

Vanno poi ricordati i Regg. CE n. 1206/2001 e n. 1393/2007, che dettano regole uniformi per l'assunzione delle prove (il primo) e le notificazioni (il secondo) all'estero. L'obiettivo di semplificare al massimo le formalità necessarie affinché le richieste di notificazione o di assunzione di prove all'estero vengano eseguite è perseguito, da questi regolamenti, facendo impiego del principio della (tendenziale) trasmissione diretta tra gli organi territorialmente competenti degli Stati interessanti (viene così abolito il meccanismo della trasmissione tramite le autorità nazionali centrali, che informava invece le Convenzioni dell'Aja del 1965 e del 1970).

Quando i regolamenti sopra richiamati non operano, la giurisdizione italiana va determinata in base alle disposizioni della legge n. 218/1995.

La regola generale in tema di giurisdizione (internazionale) italiana è quella per cui la giurisdizione italiana sussiste se il convenuto è domiciliato o residente in Italia (o vi ha la sede, se persona giuridica); oppure ha qui un rappresentante autorizzato a stare in giudizio *ex art. 77 c.p.c.* (v. sez. III, cap. 1).

Accanto a questa regola generale, vi sono poi dei criteri di collegamento speciali tra una lite ed il nostro ordinamento. Anzitutto l'art. 3, co. 2 della legge n. 218/1995 rinvia al sistema di Bruxelles (originariamente alla Convenzione di Bruxelles, rinvio da intendersi oggi al Reg. Bruxelles I-*bis*, e così) in particolare ai fori speciali (oggi) previsti dagli artt. 7-23 del Reg. n. 1215/2012.

Questo significa che il giudice italiano, ove la lite rientri, per materia, tra quelle cui astrattamente sarebbe applicabile il Reg. n. 1215/2012 (in concreto non applicabile perché il convenuto non è domiciliato in nessuno Stato membro: altrimenti troverebbe applicazione diretta – e non mediata, dall'art. 3, co. 2 legge n. 218/1995 – il Reg. Bruxelles I-*bis*), dovrà fare applicazione delle regole dettate dagli artt. 7-23 del Reg. n. 1215/2012 per valutare se, sulla loro base, egli risulti essere il giudice giurisdizionalmente competente.

Al di fuori della materia civile e commerciale, e sempre ove non operino altre previsioni regolamentari, il giudice italiano, per valutare se sussiste o meno la sua competenza giurisdizionale, dovrà fare applicazione dei criteri dettati dagli artt. 18-27 c.p.c., per l'individuazione della competenza (interna): art. 3, co. 2, ult. parte, legge n. 218/1995.

La disciplina della giurisdizione di diritto internazionale processuale: la legge n. 218/1995

La regola generale dell'art. 3

I criteri speciali: il rinvio al sistema di Bruxelles ...

... e alle regole sulla competenza interna

Altri criteri speciali

Per specifiche materie, poi, la legge n. 218/1995 detta criteri di collegamento speciali tra la lite e l'ordinamento italiano (per fondare la giurisdizione dei giudici italiani). Così, ad es. (ma si consultino i capp. da II a XI del Titolo III della legge n. 215/1998): l'art. 32, in materia di nullità, annullamento e scioglimento del matrimonio; l'art. 37, in materia di filiazione e di rapporti personali tra genitori e figli; l'art. 40 in tema di adozione e l'art. 50 in tema di successioni (ma v. quanto detto sopra, in rapporto al Reg. n. 650/2012).

La deroga e la proroga convenzionali alla giurisdizione italiana

L'art. 4 disciplina la possibilità che le parti deroghino alla giurisdizione italiana (a favore di quella di un giudice straniero o di un arbitrato estero), o proroghino la giurisdizione italiana, pur quando essa non sussisterebbe in base all'applicazione dei criteri di collegamento previsti. In entrambi i casi l'accordo dovrà essere provato per iscritto. Solo nel caso di deroga, però, non potrà avere ad oggetto cause che vertono su diritti indisponibili, e si rivelerà *ex post* inefficace se il giudice straniero o l'arbitro estero declinino la giurisdizione o per altre ragioni non possano conoscere della lite.

La giurisdizione in materia cautelare e di volontaria giurisdizione

Gli artt. 9 e 10 si occupano, rispettivamente, della giurisdizione volontaria e di quella in materia cautelare.

La prima (art. 9) sussisterà sia quando l'applicazione delle norme dettate dalla legge n. 218/1995 porti ad individuare come giurisdizionalmente competente il giudice italiano, sia quando il provvedimento concerne un cittadino italiano, o un soggetto che abbia la residenza in Italia, oppure riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana. La giurisdizione in materia cautelare (art. 10) sussisterà, oltre che quando il giudice italiano abbia giurisdizione per il merito, anche quando il provvedimento cautelare debba essere eseguito in Italia.

L'esclusione della giurisdizione italiana

A norma dell'art. 5, invece, la giurisdizione italiana è sempre esclusa per le liti relative ad un'azione reale (categoria cui vanno ricondotte anche le azioni possessorie) relativa ad immobili situati all'esterno. In questo caso il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio, a prescindere dal contegno del convenuto.

Profili dinamici: il rilievo del difetto di giurisdizione

In tutti gli altri casi (salvo che la giurisdizione italiana sia esclusa da una norma internazionale), il contegno del convenuto, invece rileverà.

Infatti, l'art. 11 prevede che il difetto di giurisdizione possa essere rilevato d'ufficio, in ogni stato e grado, se il convenuto non è domiciliato o residente in Italia ed è contumace. Se, e nel momento in cui, il convenuto si costituisce in giudizio, allora competerà a lui sollevare l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano. Tale eccezione potrà essere proposta in qualsiasi stato e grado, purché però il convenuto non abbia accettato la giurisdizione italiana espressamente, o implicitamente. Il che avverrà, *ex art.* 4, co. 1, seconda parte, se il convenuto nel momento in cui si costituisce in giudizio (in qualunque tempo ciò avvenga: la costituzione non deve necessariamente essere tempestiva *ex art.* 167

c.p.c.) non solleva l'eccezione con il suo primo atto difensivo (se questa manca, non rileva che il convenuto si sia difeso solo in rito: l'eccezione svolta successivamente sarà comunque infondata, per esservi stata accettazione tacita della giurisdizione italiana).

L'art. 7 si occupa della litispendenza estera e della connessione.

In relazione alla litispendenza, è previsto anzitutto che essa possa essere rilevata solo su eccezione (tempestiva) di parte. In

... la litispendenza e la connessione

tal caso il giudice italiano dovrà valutare anzitutto se il processo straniero è prelevante (e dovrà farlo applicando le norme interne che regolano l'inizio della pendenza del processo, nello Stato straniero ed in Italia), e dovrà poi formulare una prognosi sulla riconoscibilità in Italia della decisione del giudice straniero. Se la prognosi sarà positiva, il giudice italiano sospenderà il processo, che rimarrà sospeso sino al riconoscimento della decisione straniera, e che potrà allora anche proseguire – attraverso la sua riassunzione – ove quella decisione non venisse riconosciuta, o il processo estero si chiudesse senza decisione sul merito della domanda. Se la prognosi sarà negativa (perché il giudice italiano stima improbabile che la sentenza del giudice straniero possa essere riconosciuta in Italia), allora il processo proseguirà.

Quanto alla connessione del giudizio pendente in Italia con altro pendente all'estero, a norma dell'art. 7, co. 3 rileverà solo la vera e propria connessione per pregiudizialità-dipendenza (quella di cui all'art. 295 c.p.c.). In questo caso, se il giudice italiano, su eccezione di parte, ritenga che il giudizio pregiudicante pendente all'estero possa concludersi con una decisione riconoscibile in Italia, sospenderà il processo avanti a lui pendente, nell'attesa di quella decisione e del suo riconoscimento. Altrimenti il processo proseguirà.

L'art. 64 della legge n. 218/1995 prevede il riconoscimento automatico dell'efficacia di accertamento e costitutiva dei provvedimenti giurisdizionali stranieri, senza alcuna necessità di previa deliberazione ad opera dei giudici italiani. I quali potranno però essere aditi da ciascuna parte interessata ad ottenere una sentenza di accertamento del già avvenuto (o meno) riconoscimento, ove su ciò sorga contestazione.

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere

I presupposti per tale accertamento sono disciplinati dall'art. 64, e riguardano: la competenza giurisdizionale del giudice adito secondo gli stessi criteri attributivi prescelti per delimitare l'ampiezza della giurisdizione italiana (sì che non saranno riconoscibili sentenze straniere pronunciate in base ad assunzioni di giurisdizione "esorbitanti" nell'ottica dell'ordinamento italiano): lett. *a*; la regolare instaurazione del contraddittorio ed il rispetto dei diritti essenziali di difesa; lett. *b* e *c*; il passaggio in giudicato della sentenza: lett. *d*; la non contrarietà ad altra sentenza italiana passata in giudicato: lett. *e*; il fatto che la medesima lite non sia stata resa pendente avanti ad un giudice italiano in un momento precedente quello della pendenza davanti al giudice estero, o – anche se la pendenza italiana sia successiva – non sia stata tempestivamente sollevata l'eccezione di litispendenza estera: lett. *f*; la non contrarietà all'ordine pubblico: lett. *g*.

Questi stessi requisiti devono ricorrere per poter procedere ad esecuzione forzata sulla base di una sentenza di condanna straniera. Diversamente dal Reg. n. 1215/2012 (ma in modo comune alla maggior parte degli altri regolamenti), l'efficacia di titolo esecutivo della sentenza straniera richiede, in Italia, l'accertamento formale dei requisiti per il suo riconoscimento (art. 67, co. 2).

Il procedimento, in entrambi i casi, si svolge avanti alla Corte di appello, in unico grado, secondo il rito sommario di cognizione *ex* art. 702-*bis* ss., nella versione del d.lgs. n. 150/2011 (v. il suo art. 30, che assoggetta a tale rito le controversie in discorso).

La valutazione di riconoscibilità (non anche quella necessaria per l'efficacia esecutiva) potrà avvenire anche *incidenter tantum*, ad opera del giudice già adito e nell'ambito del processo pendente ove la sentenza straniera venga in rilievo (art. 67, co. 3).

Quanto al riconoscimento ed all'*exequatur* dei provvedimenti stranieri in materia di capacità e *status* delle persone, diritti della personalità e giurisdizione volontaria (artt. 64 e 65), il procedimento è quello già descritto, ma mutano i presupposti, che sono: il rispetto dei diritti di difesa; la non contrarietà all'ordine pubblico, e la circostanza che i provvedimenti siano stati emanati dalle autorità dello Stato la cui legge è, secondo le norme di conflitto dettate dalla legge n. 218/1995, applicabile al rapporto, oppure in tale Stato producano effetti.